



ATTO DD 785/A1604B/2021

DEL 06/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di undici sorgenti potabili - individuate con le sigle S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 e S11 - ubicate nel Comune di Bioglio (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acquedotto Botto.

Il Presidente del *Consorzio Acquedotto Botto*, d'intesa con il Comune di Bioglio (BI) - nel cui territorio sono ubicate le undici sorgenti che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso per l'approvvigionamento di circa 70 utenze situate presso le frazioni Polto, Colongo, Villaggio Botto e lungo la S.P. n. 216 Quaregna-Campore, nel Comune di Valle San Nicolao (BI) - con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 14/09/2021 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle undici captazioni individuate con le sigle *S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 e S11*.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*. In attesa di perfezionare le procedure relative alla definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, la Provincia di Biella ha rilasciato l'autorizzazione alla continuazione in via provvisoria del prelievo idrico dalle undici sorgenti in favore del *Consorzio Acquedotto Botto* con la determinazione n. 789 del 7/03/2005.

Le opere di captazioni in esame, afferenti al bacino del torrente Sessera, occupano il settore settentrionale del territorio comunale di Bioglio, in prossimità delle frazioni Rio, Alcinengo e Machetto e sono costituite da manufatti in cemento e/o mattoni in buono stato di conservazione, seminterrati e accessibili mediante portine in acciaio chiuse con lucchetti. Le sorgenti possono essere suddivise in tre gruppi:

- *S1, S2, S3, S4, S5 e S6*, ubicate lungo il fondo di uno stretto impluvio che si sviluppa a Nord-Est di frazione Machetto; la *S2* è stata recentemente demolita e ricostruita utilizzando anelli di cemento prefabbricati, chiusi con un coperchio in cemento;
- *S7, S8 e S9*, situate al fondo di un impluvio moderatamente inciso, ad Ovest di frazione Rio;



- *S10* e *S11*, poste tra frazione Alcinengo e Machtetto.

Le sorgenti da *S1* a *S6* convogliano l'acqua prelevata all'interno della sorgente *S11*, nella quale arrivano, con tubazioni dedicate, anche le acque delle sorgenti *S7*, *S8* e *S9* e della sorgente *S10*; dalla sorgente *S11*, che è uno snodo ma anche una captazione, le acque vengono recapitate ad una vasca di stoccaggio (140 metri cubi), situata immediatamente a monte della frazione Grossa di Valle San Nicolao e in corrispondenza della quale sono state installate le lampade UV.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico, il settore in esame è caratterizzato dalla presenza di rocce kinzigitiche del Complesso della Zona Kinzigitica dell'Ivrea-Verbanò e delle sue coltri di copertura eluvio-colluviali. Le caratteristiche morfologiche e quelle del sottosuolo, formato in prevalenza da rocce litoidi poco fratturate e alterate solo nei livelli superficiali, non favoriscono la formazione di acquiferi sotterranei di rilievo; la permeabilità del terreno è in prevalenza di tipo secondario, legata sia alla fratturazione della roccia, sia al suo grado di alterazione. I flussi idrici sotterranei sono significativi solo dove la fratturazione si presenta più intensa, la coltre eluvio-colluviale più sviluppata e dove la morfologia, anche dei settori posti più a monte, favorisce la concentrazione dei flussi idrici. La circolazione idrica, di entità limitata, avviene pertanto all'interno del cappellaccio di alterazione e del substrato fratturato in corrispondenza del fondo degli impluvi per affioramento della superficie piezometrica e le sorgenti risultano riconducibili alla tipologia *per limite di permeabilità*, secondo la classificazione di Civita (1972).

Le sorgenti non sono dotate di strumentazione di misura in continuo della portata alla fonte, tuttavia le portate hanno carattere stagionale e per la maggior parte dell'anno sono comprese tra 0 e 0,17 l/s ciascuna. Non avendo a disposizione dati per definire le curve di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare i tempi di dimezzamento o le velocità di flusso e, pertanto, non si è potuto valutare le vulnerabilità intrinseche degli acquiferi captati; in assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione della zona di rispetto coincida con il bacino imbrifero sotteso dall'opera di captazione, con apertura laterale di 45°: nel caso specifico, considerate le modeste dimensioni dei bacini, si ha solo la zona di rispetto ristretta e, inoltre, data la vicinanza delle sorgenti, le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto sono talora accorpate e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti *S1*, *S2*, *S3*, *S4*, *S5* e *S6*:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le captazioni sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo, ottenendo un'unica zona di tutela assoluta, di forma poligonale e dimensioni massime di 158x74 metri;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e sei le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione massima a monte, a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta, pari a 256 metri, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle sei captazioni.

Sorgenti *S7*, *S8* e *S9*:

- zone di tutela assoluta sorgenti *S7* e *S8*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le captazioni sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo, ottenendo un'unica zona di tutela assoluta, di forma poligonale, con dimensioni massime di 64x55 metri;
- zona di tutela assoluta sorgente *S9*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente e dimensioni di 62x51 metri;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione massima a monte, a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta, pari a 278 metri, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre captazioni.

Sorgenti S10 e S11:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le captazioni sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo, ottenendo un'unica zona di tutela assoluta, di forma poligonale, con dimensioni massime di 133x64 metri;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione massima a monte, a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta, pari a 196 metri, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*FIG. 6: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Bioglio (BI), che le ha approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 27/07/2021.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto: la porzione di territorio che rientra nelle aree di salvaguardia comprende, essenzialmente, terreni con destinazione d'uso prevalente agricola (boschi), per i quali non è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, ma anche una porzione ad uso residenziale comprendente alcuni edifici serviti da fognatura e tratti di viabilità secondaria.

Il *Consorzio Acquedotto Botto* non ha proposto specifiche misure di messa in sicurezza delle captazioni, ma ha indicato la necessità di mantenere un livello di guardia nel monitoraggio batteriologico e chimico delle acque immesse nella rete dell'acquedotto, attraverso le analisi di routine in autocontrollo e programmando la manutenzione degli impianti di trattamento. Ha inoltre segnalato la difficoltà di predisporre recinzioni per la protezione delle zone di tutela assoluta a causa della morfologia acclive e/o dell'alveo dei corsi d'acqua, recinzioni che potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole, né di pascolo - essendo le particelle ricomprese occupate da boschi - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

L'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - esaminata la documentazione allegata all'istanza e gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 3 anni, con nota in data 14/01/2020, ha espresso parere favorevole alle proposte di definizione presentate per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 19/02/2020, ha ritenuto che le proposte di definizione presentate siano state individuate correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006, condividendo la

segnalazione di non recintare le zone di tutela assolute a causa della morfologia acclive e/o dell'alveo dei corsi d'acqua, trattandosi di impedimenti che potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, ha evidenziato che le sorgenti presentano condizioni diverse rispetto ai centri di pericolo, rilevando, in particolare:

- all'interno della zona di rispetto ristretta delle sorgenti *SI-S6* una porzione dell'ex-sanatorio di Bioglio, servito da una fognatura che si sviluppa all'esterno del bacino di alimentazione delle sorgenti, alcuni edifici sparsi, un tratto della strada asfaltata che sale lungo il monte Rovella e due edifici posti a valle della sorgente *S6*, ricompresi tuttavia nella delimitazione della zona di tutela assoluta;
- all'interno del bacino che alimenta le sorgenti *S7-S9* l'assenza di centri di pericolo;
- all'interno della zona di rispetto ristretta delle sorgenti *SI0-SII* alcune abitazioni servite da fognatura, la viabilità afferente alla frazione Rio e una porzione di edificio residenziale di frazione Alcinengo servito da fognatura, ubicato a valle della sorgente *SII* seppur entro la delimitazione della zona di tutela assoluta.

Per tale motivo, l'ARPA ha richiesto al *Consorzio Acquedotto Botto* dei chiarimenti e/o approfondimenti circa:

- le destinazioni d'uso degli edifici presenti all'interno della zona di rispetto ristretta delle sorgenti *SI-S6* e degli edifici posti all'interno della zona di tutela assoluta (due edifici a valle della sorgente *S6* e un edificio ubicato a Nord-Est della sorgente *SI*);
- quali interventi di messa in sicurezza intenda mettere in atto per i tratti fognari che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta e della zona di tutela assoluta delle sorgenti *SI0-SII*, al fine di adempiere alla normativa.

Il *Consorzio Acquedotto Botto* ha trasmesso una relazione esplicativa datata 6/05/2020 finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ARPA sopra riportato.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la relazione integrativa fornita dal *Consorzio Acquedotto Botto*, con nota in data 5/06/2020, ha considerato esaurienti i chiarimenti circa le condizioni degli edifici posti all'interno della zona di rispetto ristretta delle sorgenti *SI-S6*, dando atto che, trattandosi di ruderi e edifici accessori, non rappresentano un centro di pericolo per le captazioni e ritenendo, pertanto, che non vi siano elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti *SI-S6* e *S7-S9*. Per quanto riguarda invece la zona di rispetto ristretta delle sorgenti *SI0-SII*, al cui interno ricadono numerose abitazioni allacciate alla fognatura, è necessario che l'amministrazione comunale e il gestore della condotta fognaria (Comuni Riuniti s.r.l.), ognuno per le proprie competenze, mettano in sicurezza il nucleo urbano e la rete fognaria mediante interventi che, generalmente, prevedono un adeguato sistema di protezione per gli eventuali manufatti interrati e la posa di una doppia camiciatura delle tubazioni.

L'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - visionato il parere ARPA del 20/05/2020 - con nota in data 22/06/2020, ha richiesto al *Consorzio Acquedotto Botto* informazioni circa la metodica di potabilizzazione utilizzata e i risultati delle analisi in autocontrollo sulle acque.

Il *Consorzio Acquedotto Botto* ha trasmesso una nota esplicativa in data 6/07/2020 finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ASL sopra riportato, allegando i referti analitici delle analisi in autocontrollo delle acque.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39, in data 30/09/2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione presentate risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte risultano dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta delle sorgenti *S10-S11* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- si provveda a verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nelle aree di salvaguardia siano collettati e, in caso contrario, collegarli alla rete fognaria o, nell'impossibilità, adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta delle sorgenti *S10-S11* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli ipotizzabili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- il gestore delle captazioni - *Consorzio Acquedotto Botto* - provveda ad adottare opportune misure di trattamento e disinfezione delle acque captate e a effettuare regolarmente analisi in autocontrollo presso un laboratorio accreditato, con comunicazione dei risultati all'ASL competente, al fine di garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico della risorsa idrica prelevata.

Vista la determinazione n. 789 del 7/03/2005, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato

provvisoriamente il *Consorzio Acquedotto Botto* alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite le undici sorgenti in gestione, ubicate nel Comune di Bioglio;

vista la nota dell'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 14/01/2020 - prot. n. 877/20;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 19/02/2020;

vista la relazione esplicativa datata 6/05/2020 trasmessa dal *Consorzio Acquedotto Botto* e finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ARPA sopra riportato;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 5/06/2020;

vista la nota dell'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 22/06/2020 - prot. n. 0019127/20;

vista la nota del *Consorzio Acquedotto Botto*, in data 6/07/2020, finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ASL sopra riportato e contenente i referti analitici delle analisi in autocontrollo delle acque;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Bioglio (BI) n. 50 del 27/07/2021, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acquedotto Botto*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 14/09/2021, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/03/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/04/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/02/2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/07/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/02/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/07/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1/08/2008.

DETERMINA

- a. Le aree di salvaguardia delle undici sorgenti potabili - individuate con le sigle *SI, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10* e *S11* - ubicate nel Comune di Bioglio (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal *Consorzio Acquedotto Botto*, sono definite come risulta nell'elaborato "*FIG. 6: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto ristrette. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".
- c. Il gestore delle captazioni - *Consorzio Acquedotto Botto* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree a causa della morfologia sfavorevole e considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che, pertanto, eventuali impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
 - effettuare interventi di pulizia periodica e di manutenzione delle opere di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
 - adottare opportune misure di trattamento e disinfezione delle acque captate e effettuare regolarmente analisi in autocontrollo presso un laboratorio accreditato, con comunicazione dei risultati all'ASL competente, al fine di garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico della risorsa idrica prelevata.
- d. La Comuni Riuniti s.r.l. - gestore della rete fognaria a servizio delle abitazione ricadenti entro la zona di rispetto ristretta delle sorgenti *S10-S11* - dovrà provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
 - alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico

del concessionario delle captazioni - *Consorzio Acquedotto Botto* - per la tutela dei punti di presa;

- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Bioglio, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/01/1997 (vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nelle aree di salvaguardia siano collettati e, in caso contrario, collegarli alla rete fognaria o, nell'impossibilità, adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici presenti; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre le condizioni di rischio per la risorsa idrica; nel caso di ristrutturazioni dei fabbricati presenti, l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin


Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Elaborato_AdS.pdf



FIG. 6: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000



Sorgente	Zona	Foglio	Particella				
S1/6	ZTA	Bioglio 8	12	204			
			7	39			
			13	60			
			14	61			
			15	62			
			16	63			
			17	65			
			18	66			
			19	68			
			20	70			
			28	71			
			31	72			
			32	73			
			34	94			
			35	95			
			36	205			
			37	375			
			38				
			S1/6	ZRR	Bioglio 8	137	203
						168	204
169	205						
170	206						
196	208						
197	249						
199	257						
200	259						
201	260						
202							
S1/6	ZRR	Bioglio 9				8	38
						7	39
						11	40
						10	73
						12	74
						14	75
						15	94
						16	95
						18	96
						19	98
			20	98			

Sorgente	Zona	Foglio	Particella	
S10-11	ZTA	Bioglio 7	143	222
			192	223
			193	224
			215	225
			216	226
			217	227
			218	261
			219	382
			220	383
			221	386
			221	387
S7-8	ZTA	Bioglio 7	94	126
			98	127
S9	ZTA	Bioglio 7	125	132
			130	209
			144	383
			176	385
			177	388
			178	389

Sorgente	Zona	Foglio	Particella		
S7/11	ZRR	Bioglio 7	27	129	187
			28	130	189
			51	131	190
			52	132	191
			53	133	192
			54	135	193
			55	136	209
			56	137	217
			57	138	218
			58	139	219
			59	140	220
			91	143	221
			93	143	221
			94	144	222
			95	145	223
			96	146	224
			97	148	367
			98	151	370
			99	152	382
			100	153	382
			102	154	383
			103	155	386
			104	156	387
			106	157	388
			107	158	389
			109	160	392
			110	175	393
			111	175	396
123	176	398			
125	184	406			
128	186	407			

- Captazioni**
- sorgenti n°
 - ▭ Bacino idrografico
- Aree di salvaguardia**
- ▭ ZONA DI RISPETTO RISTRETTA ZRR
 - ▭ ZONA DI TUTELA ASSOLUTA ZTA

